

Comune di Pompiano



Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 4 DEL 22 FEBBRAIO 2005, ESECUTIVA IN DATA 8 MARZO 2005.

DEPOSITATO DAL 16 MARZO 2005 AL 26 MARZO 2005, E COSÌ PER DIECI GIORNI CONSECUTIVI, PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 4, DEL VIGENTE STATUTO COMUNALE.

ENTRATO IN VIGORE IN DATA 26 MARZO 2005.

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di determinazione e di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti e ordinanze comunali.

Art. 2 – Applicazione della legge n. 689/1981

Per l'accertamento delle violazioni alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali e per l'applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie si applica la legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 3 – Entità della sanzione amministrativa pecuniaria

La sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali, laddove non risulti espressamente prevista da disposizioni di legge, ovvero risulti inferiore nelle relative disposizioni comunali, è determinata nel valore minimo di € 75,00 e nel valore massimo di € 450,00.

Art. 4 – Pagamento in misura ridotta

Ferma restando l'applicazione dell'art. 16 della legge 24.11.1981 n. 689, non è ammesso il pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.

Art. 5 – Destinatario dei proventi per le violazioni

Fatto salvo quanto diversamente stabilito da disposizioni legislative, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di norme contenute nei regolamenti e nelle ordinanze comunali spettano al Comune.

Art. 6 – Ordinanza - ingiunzione

L'autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto e ad irrogare la sanzione è il funzionario responsabile della posizione organizzativa.

L'ordinanza - ingiunzione di pagamento, ovvero di archiviazione degli atti del procedimento sanzionatorio è adottata dal funzionario responsabile della posizione organizzativa, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla ricezione del rapporto e, comunque, non prima del termine previsto dall'art. 16 della legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 7 – Disposizioni finali

Il presente regolamento entrerà in vigore al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente all'esecutività della deliberazione di approvazione, così come previsto dall'art. 50, comma 4, del vigente Statuto Comunale.

E' abrogato ogni provvedimento comunale in contrasto con il presente regolamento.
